

XVI LEGISLATURA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012

311^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

12.1000

Il Governo

Sostituisce l'articolo con il seguente: «Art. 12 - (Tirocini formativi e di orientamento) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di un'indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

2. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *d)* del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

3. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 3, sostituire le parole: «convoca il datore di lavoro e il lavoratore» con le seguenti: «trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore»;*

2. *Al comma 4, capoverso «Art. 7», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta»;

3. *Al comma 4, capoverso «Art. 7», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

14.1000

Il Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso quarto comma, sostituire le parole: «sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» con le seguenti: «sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili».

17.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «il giudice fissa» inserire le seguenti: «con decreto» e sopprimere le parole: «, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata»;*

2. *Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi debbono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia»;*

3. *Al comma 2, sopprimere le parole: «L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso» e dopo le parole: «disposti d'ufficio» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile».*

18.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «che ha emesso il provvedimento opposto» aggiungere le seguenti: «a pena di decadenza».

19.1000

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore».

20.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1».

21.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate»;

2. Sostituire la rubrica con la seguente: «Disciplina transitoria e disposizioni finanziarie».

24.1000

Il Governo

Al comma 5, dopo le parole: «imponibili ai fini previdenziali», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».

25.1000

Il Governo

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «eventualmente fruiti», aggiungere le seguenti: «nel medesimo periodo».

28.1000

Il Governo

Al comma 1, sopprimere le parole: «non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma».

31.1000

Il Governo

Al comma 1, capoverso d-bis), dopo le parole: «dell'Assicurazione sociale per l'impiego», sopprimere la seguente: «(ASpI)».

37.1000

Il Governo

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «, organizzati dalla regione».

43.1000

Il Governo

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso».

53.1000

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «a tempo determinato, in somministrazione», con le seguenti: «a tempo determinato anche in somministrazione».

54.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per

essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.».

56.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione»*
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole «l'acquisto di servizi di baby-sitting», inserire le seguenti: «ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati».*

57.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono soppresse le parole: “In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,” e al comma 68 i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: “A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al precedente comma 67 e con le modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.”. Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1-ter. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli del proprio stato di previsione già impegnate per le medesime finalità.»

b) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello»;

57.1001

Il Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso 8-quinquies, dopo le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

62.1000

Il Governo

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore del 20 per cento rispetto» con le seguenti: «superiore almeno del 20 per cento rispetto».

63.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate».

64.1000

Il Governo

Sopprimere il comma 1.

65.1000

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 30, alinea, le parole: ", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" e le parole: "in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 3";».

66.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con» con le seguenti: «con intesa in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite»;*

b) *al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «dorsale informativa unica» inserire le seguenti: «mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti»;*

c) *al primo periodo del comma 2 sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»;*

d) *al primo periodo del comma 2 sopprimere la parola: «nazionale»;*

e) *al primo periodo del comma 2, dopo la parola: «qualifica» inserire la seguente: «/diploma»;*

f) *al primo periodo del comma 2, dopo la parola: «professionale,» inserire le seguenti: «conseguiti anche in apprendistato a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,»;*

g) *al secondo periodo del comma 2, sopprimere le parole da: «Alla realizzazione» a: «decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 167»;*

h) *al primo periodo del comma 3 sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»;*

i) *al primo periodo del comma 3, dopo la parola: «intenzionale» inserire le seguenti: «della persona»;*

l) *al primo periodo del comma 3, sopprimere le parole: «che rispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera e)»;*

m) *al primo periodo del comma 4, sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»;*

n) *al primo periodo del comma 4, sostituire le parole: «prescinde da una scelta intenzionale e che» con le seguenti: «, anche a prescindere da una scelta intenzionale,».*

67.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Con medesima intesa di cui all'articolo 66, comma 1, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza

attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all'articolo 66, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

- le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

- le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole: «può comportare» con le seguenti: «comporta»;*

d) *nella rubrica, sostituire le parole: «Sistemi integrati territoriali» con le seguenti: «Reti territoriali dei servizi»;*

68.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali, in raccordo con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 69, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali di cui all'articolo 66, commi 3 e 4, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la

consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 69;

b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera *a)* effettuati attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;

c) esperienze di lavoro considerate quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;

d) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale quali servizi realizzati da soggetti abilitati sulla base di predefiniti livelli essenziali delle prestazioni e tramite apposite procedure di accreditamento/autorizzazione da parte delle istituzioni preposte al sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 69;

e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 69;

f) procedure di validazione dell'apprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;

g) riscontri e prove di cui alla lettera *b)*, effettuati sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dall'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.».

d) *nella rubrica, sopprimere le parole: «e certificazione delle competenze»;*

69.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1»;*

b) *al comma 2, al termine del primo periodo, inserire il seguente: «La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato e/o autorizzato.»;*

c) *al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Le relative procedure» con le seguenti: «Le procedure di certificazione»;*

d) *al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 66, comma 1» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.»;*

e) *al primo periodo del comma 3, dopo le parole: «di validazione» inserire le seguenti: «nel caso»;*

f) *sopprimere il comma 4;*

g) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Tutti gli *standard* delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del presente sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.»;

h) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Con il medesimo decreto legislativo di cui all'articolo 68, comma 1 sono definiti:

- gli *standard* di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 1, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

- i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

- le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.»;

i) *sopprimere il comma 7.*